

Informativa sul decreto legislativo 5 dicembre 2019 n. 163 Decreto Sanzioni Fgas

Gentili Clienti Q.C.B. Italia,

il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”.

Il Decreto n. 163 abroga il precedente decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 e inasprisce le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 e nonché dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea attuati in Italia con il recente DPR n. 146/2018.

Ecco in sintesi le pesanti sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli operatori, per le persone fisiche, le imprese e per i venditori che operano nell’ambito delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra.

| TUTTI | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---|
| Riferimento | Violazione | Sanzione | |
| Art. 3 | Prevenzione delle emissioni | Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito. | sanzione pecuniaria da € 20.000,00 a € 100.000,00 |

| OPERATORE | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---|
| Riferimento | Violazione | Sanzione | |
| Art. 3 | Prevenzione delle emissioni | Che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite, non effettua la relativa riparazione entro 5 giorni dall’accertamento della perdita | sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 25.000,00 |
| | | Che, entro un mese dalla riparazione dell’apparecchiatura, non effettua la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato | sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 15.000,00 |
| Art. 4 | Controllo delle perdite | Che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014 | sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 15.000,00 |
| Art. 5 | Rilevamento delle perdite | Che non provvede affinché le apparecchiature contenenti gas fluorurati in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente siano dotate di un sistema di rilevamento delle perdite | sanzione pecuniaria da € 10.000,00 a € 100.000,00 |
| | | Che non provvede al controllo delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite | |
| Art. 7 | Recupero del gas | Che si avvale nelle attività di recupero di gas fluorurati di persone fisiche non in possesso del certificato | sanzione pecuniaria da € 10.000,00 a € 100.000,00 |

| IMPRESE E PERSONE FISICHE CERTIFICATE | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---|
| Riferimento | | Violazione | Sanzione |
| Art. 6 | Tenuta registri Banca Dati | Che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni richieste dal DPR 146/2018 entro trenta giorni dalla data dell'intervento | sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 15.000,00 |
| Art. 7 | Recupero del gas | Che, prima dello smaltimento del contenitore utilizzato per lo svuotamento, non provvedono al recupero dei gas fluorurati (n.d.r. attraverso utilizzo bombole o recipienti dedicati) | sanzione pecuniaria da € 7.000,00 a € 100.000,00 |
| Art. 8 | Obbligo di certificazione | Che svolgono l'attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento senza essere in possesso del certificato | sanzione pecuniaria da € 10.000,00 a € 100.000,00 |
| | | Che affidano le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento a un'impresa che non è in possesso del certificato | |
| Art. 9 | Immissioni in commercio | Che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del certificato | sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 50.000,00 |

| VENDITORI | | | |
|-------------|-------------------------|---|---|
| Riferimento | | Violazione | Sanzione |
| Art 9 | Immissioni in commercio | Forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del certificato. | sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 50.000,00 |
| | | Forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione prevista dal DPR 146/2018 | |
| | | Non inseriscono nella Banca Dati di cui al DPR 146/2018 le informazioni previste | sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00 |

L'attività di vigilanza e accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è esercitata - nell'ambito delle rispettive competenze - dal Ministero dell'ambiente, che si avvale del **Comando Carabinieri** per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (**ISPRA**), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (**ARPA**), nonché **dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Padova, 04 febbraio 2020